



**Comune di
Castelnovo ne' Monti**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
REFERENDUM COMUNALE**

INDICE

CAPO I REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 – Iniziativa
- Art. 3 – Iniziativa del Consiglio comunale
- Art. 4 – Iniziativa dei cittadini
- Art. 5 – Il Comitato dei Garanti
- Art. 6 – Indizione
- Art. 7 – Sospensione
- Art. 8 – Revoca

CAPO II VOTAZIONE E SCRUTINIO

- Art. 9 – Norme generali
- Art.10 – L’ufficio di sezione per il referendum
- Art.11 – Orario delle operazioni
- Art.12 – l’Ufficio centrale per il referendum
- Art.13 – Pubblicità dei risultati del referendum

CAPO III PROPAGANDA ELETTORALE

- Art.14 – La propaganda per il referendum

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art.15 – Scheda per il referendum
- Art.16 – Controversie
- Art.17 – Entrata in vigore

CAPO I **REFERENDUM CONSULTIVO**

Art.1 **Istituzione**

1 – Il referendum consultivo, previsto dalla legge 8.6.90, n. 142 e disciplinato dagli artt.82, 83 e 84 dello statuto comunale nonché dal presente regolamento, è istituito per la partecipazione popolare.

2 – Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse all’art.82, comma 3 dello statuto comunale.

3 – Con la consultazione referendaria i cittadini esprimono la volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità.

Art.2 **Iniziativa**

1 – Il referendum è indetto su iniziativa del Consiglio comunale o su iniziativa dei cittadini.

2 – Possono svolgersi contemporaneamente referendum d’iniziativa del Consiglio comunale e d’iniziativa dei cittadini, purché non sia superato il numero di 5.

Art.3 **Iniziativa del Consiglio comunale**

1 – La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

2 – La deliberazione adottata d’iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanzia i fondi necessari per l’organizzazione del referendum.

3 – La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati

Art.4 **Iniziativa dei cittadini**

1 – I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo costituiscono un Comitato promotore e inviano al Sindaco una comunicazione dalla quale risulti:

- a) l'illustrazione delle finalità della consultazione;
- b) la definizione del quesito che dovrà essere oggetto del referendum e che dovrà essere formulato in modo tale da permettere risposte chiare ed univoche da parte degli elettori;
- c) l'indicazione del nominativo e il recapito del presidente e vicepresidente del Comitato promotore con funzioni di rappresentanza del Comitato stesso, ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni del caso e spetterà l'esercizio dei diritti e facoltà previste dal presente regolamento.

Della comunicazione che esprime l'intento di promuovere un referendum sarà rilasciata apposita ricevuta, dalla cui data decorrerà il periodo utile per la raccolta delle sottoscrizioni indicato al successivo comma 5;

2 – Il Comitato promotore presenta all'Amministrazione comunale una richiesta di referendum che deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e deve essere sottoscritta, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

3 – Le firme dei sottoscrittori sono apposte su moduli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dicitura “Comune di Castelnovo ne' Monti”; “Richiesta di referendum consultivo” seguita dall'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario, secondo uno schema che, a titolo puramente esemplificativo, si acclude al presente regolamento come allegato A.

I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al segretario comunale, o, in sua assenza, al vicesegretario, che, nel termine di 3 giorni dalla richiesta, li vidima, apponendo all'inizio di ogni foglio la data, il numero progressivo ed il bollo del Comune.

4 – Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito referendario; accanto alla firma devono essere indicati per esteso, in modo chiaro e leggibile, il nome e cognome, il luogo e data di nascita, nonché l'indirizzo.

Le firme sono autenticate dai pubblici ufficiali previsti dall'art.14 della L. 21.3.90 n.53, come sostituito dall'art.1 della L. 28.4.98 n. 130.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art.20 della L. 4.1.68 n. 15 e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, comprovanti che i sottoscrittori sono elettori del Comune. L'iscrizione nelle liste elettorali può essere certificata anche in calce ai fogli contenenti le firme dei richiedenti. Tutte le certificazioni di cui sopra devono essere rilasciate entro 48 ore dalla relativa richiesta.

5 – La raccolta delle firme deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'ufficio del segretario comunale entro 120 giorni dalla data della ricevuta relativa alla comunicazione di cui al precedente comma 1.

A cura del Sindaco, la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa entro il termine di 5 giorni al Comitato dei Garanti.

6 – Il Comitato dei Garanti, entro 15 giorni dal ricevimento, verifica la regolarità della richiesta e, con provvedimento motivato, ammette o respinge la richiesta di referendum

dandone comunicazione al Sindaco e ai rappresentanti del Comitato promotore come sopra precisati.

7 – Nel caso di accoglimento della richiesta, il Sindaco, ai sensi dell’art.82, comma 7 dello statuto comunale, nei tempi e con le modalità previste dal successivo art.6, indice il referendum.

Art.5 Il Comitato dei Garanti

1 – Il Comitato dei Garanti è composto come indicato all’art.82, comma 6, dello statuto comunale.

2 – E’ compito del Comitato dei Garanti verificare la regolarità delle richieste di referendum in termini di:

- a) ammissibilità della materia;
- b) comprensibilità del quesito referendario;
- c) regolarità delle sottoscrizioni e delle firme

3 – Il Comitato dei Garanti esprime parere in merito alla revoca del referendum consultivo quando ne sia venuta meno la motivazione.

Art.6 Indizione

1 – Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco contenente:

- a) l’indicazione della data della votazione che dovrà svolgersi in un unico giorno, dalle ore 7 alle ore 22 di una domenica o di altro giorno festivo, compreso nei 90 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare, di cui al comma 5 dell’art.82 dello statuto, o dalla data di comunicazione al Sindaco da parte del Comitato dei Garanti dell’avvenuta ammissione della richiesta di referendum, di cui al comma 6 del precedente art.4,
- b) il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura;
- c) il testo esatto e non modificabile del quesito.

2 – Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capigruppo consiliari, ai rappresentanti del Comitato promotore del referendum, al Comitato dei Garanti, al segretario comunale e agli uffici preposti alle consultazioni elettorali.

3 – Il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali saranno precisati:

- a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
- b) il giorno e l’orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l’avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;

e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4 – Nel caso che nello stesso giorno siano indetti più referendum, nel manifesto ciò deve essere chiaramente precisato e devono essere riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, con precedenza, nell'ordine della loro ammissione da parte del Comitato dei Garanti, per quelli di iniziativa popolare.

5 – Il manifesto, in numero pari almeno al doppio delle sezioni elettorali, è pubblicato negli spazi per le affissioni pubbliche e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione. L'affissione del manifesto viene integrata, nei casi di distruzione, non leggibilità o eventuale defissione, entro il decimo giorno precedente la data della votazione.

6 – Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art.7 Sospensione

1 – Non può essere effettuato referendum:

- a) nel caso di scadenza del mandato o di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- b) nei 60 giorni successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei 45 giorni antecedenti e nei 45 giorni successivi alla data fissata per elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, e per referendum nazionali, regionali o comunali:

2 – Nei casi previsti dal precedente comma il referendum sarà rinviato alla prima domenica o al primo giorno festivo utile successivo alla scadenza dei termini riportati nel comma suddetto.

Art.8 Revoca

1 – Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, previo parere del Comitato dei Garanti e sentiti i rappresentanti del Comitato promotore del referendum, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati.

2 – Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio comunale, il Sindaco, previo parere del Comitato dei Garanti e sentiti i capigruppo consiliari, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale, il quale delibera con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3 – Il Sindaco dà tempestivamente avviso della revoca del referendum:

- a) al Comitato dei Garanti;

- b) ai rappresentanti del Comitato promotore;
- c) alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi pubblici per l'informazione.

CAPO II **VOTAZIONE E SCRUTINIO**

Art.9 **Norme generali**

1 – Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2 – La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3 – Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti gli iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno di svolgimento delle votazioni.

4 – Gli aventi diritto saranno iscritti in liste elettorali di sezione, compilate dall'ufficio elettorale comunale, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di indizione del referendum autenticate dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale comunale.

5 – I certificati degli aventi diritto alla consultazione sono compilati entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro 40 giorni dalla predetta data.

6 – Le schede per il referendum ed i verbali per gli uffici di sezione, nonché per l'ufficio centrale, sono forniti dal Comune. Qualora nello stesso giorno abbiano luogo più referendum, saranno predisposte schede di diverso colore per ciascun referendum, ma un unico verbale per gli uffici di sezione e per l'ufficio centrale.

7 – La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno la metà più uno degli iscritti nelle liste elettorali aventi diritto al voto come più sopra precisato.

8 – La ripartizione del comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di votazione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20.3.67 n. 223 e successive modificazioni.

9 – I ricoverati presso l'ospedale civile avranno diritto di esprimere il voto presso la sezione ospedaliera dietro presentazione al presidente del seggio del certificato elettorale vidimato dalla direzione sanitaria che attesta il ricovero dell'elettore.

10 – Le operazioni relative al referendum sono organizzate dagli uffici comunali preposti alle consultazioni elettorali.

Art.10 **L'ufficio di sezione per il referendum**

1 – Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

2 – Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio, al sorteggio, per ogni sezione, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.89 n. 95 modificata dalla legge 21.3.90, n. 53.

3 – Nel periodo indicato nel precedente comma, il Sindaco procede alla designazione dei presidenti degli uffici di sezione per il referendum, prescelti dall'albo di cui alla legge 21.3.90, n. 53. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra i cittadini residenti nel Comune, aventi diritto al voto.

4 – Ai componenti dell'ufficio di sezione e dell'ufficio centrale è corrisposto un onorario commisurato a quello previsto per le consultazioni referendarie a carattere nazionale.

5 – La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30.3.57, n. 361.

ART. 11 **Orario delle operazioni**

1 – L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita entro le ore 16 del giorno precedente la votazione. Entro le ore 15,30 il presidente di seggio, accompagnato dal segretario, dovrà ritirare il materiale necessario alla votazione presso l'ufficio elettorale comunale.

2 – Delle operazioni dell'ufficio di sezione per il referendum dovrà essere redatto apposito verbale in un unico originale, fornito dal Comune, che sarà invitato all'ufficio elettorale centrale al termine delle stesse.

3 – Subito dopo l'insediamento dell'ufficio di sezione, saranno vidimate le schede. Ciascun componente, compreso il segretario, ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal presidente.

4 – Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 della giornata prestabilita e indicata nel manifesto, per concludersi alle ore 22. Sono ammessi al voto gli elettori presenti in aula a quel momento.

5 – L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita consegnata dal presidente, un segno sulla risposta da lui scelta nel rettangolo che la contiene.

6 – Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza, sino alle ore 14 del giorno successivo. Qualora entro tale orario le operazioni di scrutinio non fossero concluse, al compimento delle stesse provvede in sede surrogatoria l'ufficio centrale per il referendum come indicato al successivo art.12.

7 – In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, l'ordine dello scrutinio rispetterà quello indicato nel manifesto pubblicato dal Sindaco ai sensi del precedente art.6, comma 4.

8 – Al termine delle operazioni di scrutinio si dovrà provvedere alla consegna alla segreteria del Comune del verbale, delle schede votate e di quelle contestate per essere poste a disposizione dell'ufficio centrale, nonché di quelle residue distinte in vidimate e non vidimate.

9 – Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capogruppo con apposito atto.

Quando la consultazione comprende uno o più referendum d'iniziativa popolare, possono assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, rappresentanti designati da ciascuno dei Comitati referendari.

Art.12 **Ufficio centrale per il referendum**

1 – Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dal Comitato dei Garanti integrato da un segretario nominato dal presidente del Comitato dei Garanti scelto tra i presidenti o i segretari degli uffici di sezione.

2 – L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 16 del giorno successivo a quello delle ultimazioni delle operazioni di voto e, appena insediato, verifica se sono pervenuti da tutti gli uffici di sezione i plichi con i verbali ed i relativi allegati e, nello stesso tempo, accerta se tutti gli uffici hanno completato le operazioni di scrutinio.

Nel caso che qualche sezione non abbia completato tali operazioni, l'ufficio centrale procede, in sede surrogatoria, al compimento delle stesse. Delle eventuali operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali, distintamente per ciascuna sezione.

Compiute le eventuali operazioni di cui sopra l'ufficio centrale, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede, per ciascuna consultazione referendaria, secondo l'ordine sopra precisato:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e non assegnati;
- c) alla determinazione e alla proclamazione dei risultati del referendum.

3 – Tutte le operazioni si svolgono in adunanza pubblica.

4 – Delle operazioni effettuate dall’ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale che viene tempestivamente depositato presso la segreteria comunale.

Sugli eventuali reclami presentati dai membri dell’ufficio, dai rappresentanti del Comitato promotore o dei gruppi consiliari, nonché dagli elettori presenti alle operazioni, decide irrevocabilmente il presidente del Comitato dei Garanti, sentiti gli altri componenti dell’ufficio. Su richiesta degli interessati, i suddetti reclami, possono essere citati a verbale.

Art.13 Pubblicità dei risultati del referendum

1 – Il Sindaco provvede, entro 3 giorni dal ricevimento del verbale dell’ufficio centrale, alla comunicazione dell’esito della consultazione:

- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti ed altre forme di informazione,
- b) ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dell’estratto del verbale dell’ufficio centrale per il referendum;
- c) ai rappresentanti del Comitato promotore, mediante invio di copia del verbale dell’ufficio centrale per il referendum;

2 – Copia del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale per il referendum a cura del segretario comunale viene pubblicata all’albo pretorio per la durata di 15 giorni.

3 – Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze degli uffici di sezione e dell’ufficio centrale, nonché delle schede votate nell’archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione, per la durata di 12 mesi.

CAPO III PROPAGANDA ELETTORALE

Art.14 La propaganda per i referendum

1 – Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum consultivi previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4.4.56 n.212 e 24.4.75 n.130.

2 – Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti e ai gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori dei referendum.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 **Scheda per il referendum**

1 – Il modello della scheda di votazione per il referendum, riportato come allegato B, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2 – La scheda di votazione per il referendum è riprodotta in carta consistente di tipo unico e di identico colore per ciascun referendum, in formato cm. 15x25, e completata a stampa con l’indicazione del Comune, il testo del quesito e le due risposte alternative.

Art. 16 **Controversie**

1 – Per le controversie insorgenti durante i procedimenti relativi alle consultazioni referendarie decide il Comitato dei Garanti, fatte salve le competenze e le disposizioni stabilite dalla legge 4.4.56 n. 212 e successive modificazioni.

Art. 17 **Entrata in vigore**

1 – Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte del Comitato regionale di controllo.